

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (mandato 2026-2031)

A norma dello Statuto si avvertono i consorziati che le elezioni si svolgeranno l'11 ottobre 2026 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e il 12 ottobre 2026 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Gli elettori potranno votare in ragione della sezione di appartenenza presso i seguenti seggi:

- **PIACENZA**
seggi nn. 1 e 3 presso la palazzina ove ha sede il Consorzio – Strada Val Nure 3 - 29122 Piacenza
seggi nn. 2 e 4 presso “Park Hotel” - Strada Val Nure 7 - 29122 Piacenza
per i Comuni Piacenza, Calendasco, Caorso, Gazzola, Monticelli d'Ongina, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio Piacentino;
- **BORGONOVO VAL TIDONE**
seggio n. 5 presso la “sede operativa del Consorzio”, Viale Fermi 33 - 29011 Borgonovo Val Tidone (Pc)
per i Comuni di Borgonovo Val Tidone, Agazzano, Alta Val Tidone, Castel San Giovanni, Gragnano Trebbiese, Pianello Val Tidone, Piozzano, Sarmato, Ziano Piacentino;
- **FIORENZUOLA D'ARDA**
seggio n. 6 presso la “sede operativa del Consorzio”, Magazzino Gallo in località San Protaso, Via Toscana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (Pc)
per i Comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Besenzone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castelvetro, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Villanova d'Arda;
- **BETTOLA**
seggio n. 7 presso l'Oratorio Parrocchiale San Bernardino, Via Europa - 29021 Bettola (Pc)
per i Comuni di Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Ponte dell'Olio;
- **BOBBIO**
seggio n. 8 presso la sede dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, via Garibaldi 48 - 29022 Bobbio (Pc)
per i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Cortebruggatella, Ottone, Travo, Zerba;
- **VERNASCA**
seggio n. 9 presso la “sede operativa del Consorzio” Diga di Mignano in località Diga di Mignano 8 - 29010 Vernasca (Pc)
per i Comuni di Vernasca, Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso;
- **PODENZANO**
seggio n. 10 presso il Palazzo della Cultura, Piazza Alessandro Ghisoni - 29027 Podenzano (Pc)
per i comuni di Podenzano, Rivergaro, Gossolengo, Vigolzone.

Presso i seggi nn. 1 e 2 è consentito votare indipendentemente dal seggio di appartenenza.

È possibile verificare il seggio di appartenenza consultando sul sito www.cbpiacenza.it l'apposita sezione “Elezioni 2026”.

Si informa che è pubblicata sul sito dell'Ente <http://www.cbpiacenza.it/elezioni-consortili.php> la Relazione tecnico economica e finanziaria sull'attività svolta nel mandato 2022-2026. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto si riporta di seguito il testo degli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto medesimo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO

1) L'Assemblea viene convocata per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme stabilite dall'art. 16 della L.R. 42/1984 nonché dall'art. 13 del presente statuto. 2) Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. 3) Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte. E' riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell'espressione del voto entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all'art. 11. 4) Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. 5) Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione. 6) Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore. 7) Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato. 8) Il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in

cui oltre che proprietario di uno o più immobili sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione. 9) Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, entro i 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante nell'elenco degli aventi diritto al voto. 10) A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega. 11) In caso di malattia certificata, è altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO

1) A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega. 2) Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio. 3) Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all'articolo 8.

ART. 10 – SISTEMA ELETTIVO

1) I componenti dell'Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che, qualora al raggiungimento della percentuale di contribuzione prevista per la sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo, si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:

- Appartengono alla I^a sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuzione totale del Consorzio;
- Appartengono alla II^a sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuzione totale del Consorzio;
- Appartengono alla III^a sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuzione totale del Consorzio;
- Appartengono alla IV^a sezione i restanti consorziati.

2) Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti.

3) La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuzione di ogni sezione ed il quoziente elettorale del Consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuzione complessiva del Consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 4) Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 consiglieri, la terza 5 consiglieri e la quarta 5 consiglieri. 5) I contributi consortili da considerare ai fini della formazione delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall'ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all'ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell'esercizio finanziario in corso, sono sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito di sgravio per passaggio di proprietà dell'immobile.

Si raccomanda ai contribuenti di presentarsi ai seggi elettorali muniti di valido documento di riconoscimento. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio elettorale del Consorzio Tel. 0523 464811, Fax 0523 464800, email: info@cbpiacenza.it, pec: cbpiacenza@pec.it. Il Presidente Luigi Bisi